



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059, recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;
- VISTO** in particolare l’articolo 6, comma 3, che prevede che la prova scritta consista in cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui dieci di ambito pedagogico, quindici di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione, quindici di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione, cinque sulla conoscenza della lingua inglese e cinque sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;
- VISTO** l’avviso prot. DGPER 23747 del 30 gennaio 2025, con il quale è stato reso noto il calendario di svolgimento delle prove scritte del concorso indetto con D.D.G. 3059 del 10 dicembre 2024;
- VISTA** la nota del 4 aprile 2025 con la quale il Presidente della Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, comunica che, a motivo della presenza di un errore materiale, nessuna delle risposte relative al quesito n. 4 (di ambito psicopedagogico) del turno 6 delle suindicate prove scritte, svoltesi nel turno pomeridiano del 27 febbraio u.s., risulta esatta;
- VISTA** la nota prot. DPIT 2143 del 7 aprile 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione trasmette alla Direzione generale per il personale della scuola la comunicazione di cui sopra;
- CONSIDERATO** che, a norma dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 205 del 2023 la prova scritta è *“valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa”*;
- CONSIDERATO** altresì che l’articolo 8, comma 2, secondo periodo, del citato decreto n. 205 del 2023 – come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214 – prevede che *“alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”;

CONSTATATO che i candidati della medesima procedura concorsuale sono stati distribuiti su tutti i sei turni e, conseguentemente, coloro che hanno svolto la prova scritta nel turno 6 non appartengono a singole procedure concorsuali;

RITENUTO necessario garantire pari trattamento a tutti i partecipanti alla procedura concorsuale attraverso la somministrazione ai candidati del turno 6 di un nuovo quesito dell'ambito psicopedagogico, previo annullamento del quesito n. 4 errato;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024 prevede l'assegnazione di un tempo di cento minuti per lo svolgimento di 50 quesiti, consentendo a ciascun candidato l'uso flessibile del tempo assegnato;

RITENUTO necessario garantire ai candidati che partecipano alla prova suppletiva un'adeguata gestione del tempo a disposizione per lo svolgimento dell'unico quesito da somministrare;

RITENUTA pertanto congrua l'attribuzione di un tempo pari a cinque minuti per lo svolgimento della prova suppletiva,

DISPONE

Articolo 1

1. Il quesito n. 4 del turno 6 (“*Il concetto di "diffusione di identità" è stato proposto da: [a] Milton Erikson. [b] Jean Piaget. [c] Sigmund Freud. [d] John Bowlby.*”) è annullato.
2. Al quesito annullato verrà attribuito un punteggio pari a 0 punti per qualsiasi risposta fornita o non fornita dai candidati.

Articolo 2

1. In sostituzione del quesito annullato, i candidati che hanno svolto la prova scritta nel turno 6 potranno svolgere una prova suppletiva, consistente nella somministrazione di un solo quesito di ambito psicopedagogico.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2. La prova avrà la durata di cinque minuti, fatti salvi eventuali tempi aggiuntivi per le categorie di cui all'articolo 11 del decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059.
3. Il relativo calendario è pubblicato sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e della durata della prova, è comunicato dagli USR delle regioni di destinazione, presso le quali si svolge la prova suppletiva, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet. Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all'area "Graduatorie" della Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive" con le stesse modalità di accesso descritte all'articolo 10, comma 3, del DDG 3059 del 2024 e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero.
4. I candidati che non prenderanno parte alla prova suppletiva manterranno il punteggio conseguito, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

Articolo 3

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano ferme le disposizioni contenute nel decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
08.04.2025
18:02:57
GMT+01:00